2026/2504

13.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2504 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2026

che revoca l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Sterillium liquid» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1867 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 49,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 settembre 2025 il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1867 della Commissione ([2]) ha rilasciato al titolare dell'autorizzazione BODE Chemie GmbH un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo contenente propan-1-olo e propan-2-olo «Sterillium liquid» con il numero di autorizzazione EU-0033788-0000, conformemente all'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2) Il 19 giugno 2026 la società BODE Chemie GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-QX119221-18.

(3) Il 23 giugno 2026 BODE Chemie GmbH ha presentato la motivazione della richiesta di revoca, secondo cui ha deciso di cessare la produzione di «Sterillium liquid» sulla base di considerazioni commerciali.

(4) Il 24 giugno 2026 l'Agenzia ha trasmesso la richiesta motivata alla Commissione.

(5) È pertanto opportuno revocare l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Sterillium liquid» su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1867.

(6) È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l'uso delle scorte di «Sterillium liquid» in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Sterillium liquid» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1867 a BODE Chemie GmbH con il numero di autorizzazione EU-0033788-0000 è revocata.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1867 della Commissione, del 10 settembre 2025, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Sterillium liquid» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1867, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1867/oj).

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1867 è abrogato.

Articolo 3

Il biocida «Sterillium liquid» non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 3 giugno 2027 e le scorte di tale biocida non sono più utilizzate a decorrere dal 3 dicembre 2027.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN